PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2774 di data 25 novembre 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
Autorizzazione per la realizzazione di una nuova pista da sci da discesa nella skiarea della Panarotta, nel Comune di Pergine Valsugana.

Sono presenti:

- Giorgio CESTARI	- Presidente f.f.
- Silvio DALMASO	- componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
- Luca MALESANI	- componente supplente Servizio foreste e fauna
- Matteo MERZLIAK	- componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
- Claudio PALLAORO	- componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali
- Ruggero VALENTINOTTI	- componente supplente Servizio bacini montani
- Elisabetta ROMAGNONI	- componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 28 ottobre 2019, con la quale la società Panarotta S.r.l., con sede in Levico Terme, Via Sluca de Matteoni, 8, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova pista da sci da discesa nella skiarea della Panarotta, nel Comune di Pergine Valsugana.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. Giovanni Martinelli datati novembre 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un nuova pista di raccordo tra le piste "Variante Due" e "Storta" indicativamente sulla traccia di una pista esistente negli anni '70, abbandonata dopo lo smantellamento della sciovia Cima Storta. I lavori prevedono scavi e riporti da compensare in loco per ottenere una larghezza di circa 20 m indispensabile per affrontare in sicurezza la pendenza del tracciato. In prossimità delle sezioni 5 e 6 la rampa di valle viene sorretta con un piede in scogliera di massi menter in corrispondenza della sezione 2 la pista sovra passa, tramite la posa di elementi in metallo corrugato, la sottostante pista da slitte.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Panarotta S.r.l., con sede in Levico Terme, Via Sluca de Matteoni, 8, alla realizzazione di una nuova pista da sci da discesa nella skiarea della Panarotta, nel Comune di Pergine Valsugana, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
   - i lavori autorizzati con il presente atto potranno avere inizio solo successivamente all'ultimazione di tutti gli interventi di sistemazione delle piste e dell'ammodernamento dell'impianto di innevamento programmato precedentemente autorizzati, compresi i ripristini e i rinverdimenti ;
   - dovranno essere rispettati i franchi verticali tra il piano sciabile innevato e la linea seggioviaria previsti dalla orma di settore

3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

6. di rinviare a successivo provvedimento del Servizio impianti a fune e piste da sci, a seguito della comunicazione da parte del richiedente dell'avvenuta ultimazione dei lavori, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pista in questione ai sensi della l.p. 7/87 e s.m. art. 40;

7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;

8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/SD/fr